

LXXXVII.

TORNATA DEL 29 MARZO 1898

Presidenza del Vicepresidente CREMONA.

Sommario. — *Sunto di petizione — Presentazione dei progetti di legge: « Istituzione di una Cassa pensione a favore dei medici condotti »; « Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze »; « Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 » — Seguito della discussione sul progetto di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomio » (n. 18) — Parlano nella discussione degli articoli i senatori Calenda A., Todaro, Gadda, Saredo, Borgnini, Secondi, Serena, Taiani, relatore, Pierantoni ed il sottosegretario di Stato per l'interno — Sono approvati tutti gli articoli ed è rinviato all'Ufficio centrale l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Serena e Bonasi.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, i ministri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, degli affari esteri ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dare lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

Il senatore, *segretario*, DI SAN GIUSEPPE legge:

« N. 57. — La Deputazione provinciale di Venezia si associa alle altre Deputazioni provinciali per quanto riguarda il riparto della spesa per il mantenimento degli alienati ».

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomio » (N. 18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomio.

Nella seduta di ieri, come il Senato rammenta, rimase sospesa la votazione sull'art. 30: invito l'Ufficio centrale a riferire in proposito.

CALENDA A. (dell'Ufficio centrale). L'accordo sull'art. 30 si è pienamente stabilito fra l'Ufficio centrale, il rappresentante del Governo e l'autore dell'emendamento, senatore Saredo, a cui si è unito anche il senatore Todaro.

Il concetto del rappresentante del Governo, che l'Ufficio centrale ha trovato giusto, era quello di una permanente vigilanza, la quale dovrebbe essere esercitata da autorità, o da in-

caricati che permanentemente avessero un tal compito.

L'opinione in maggioranza espressa dal Senato era quella che non si creasse un nuovo ente, una nuova Commissione quando già vi erano autorità e funzionari che avevano questo speciale compito di curare la sanità pubblica; l'igiene, e quindi il buon trattamento degli alienati che sono ricoverati nel manicomio.

Tenuto ciò presente, si è stabilito che l'articolo sia redatto nel modo seguente:

« Art. 30. — Il Consiglio sanitario provinciale nomina nel suo seno una Commissione di tre membri, dei quali uno medico alienista, la quale, presieduta dal medico provinciale, invigilerà permanentemente sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti ».

Poichè la Commissione, che non dipende immediatamente dal prefetto, ha questo compito, deve avere anche l'altro di riferire al prefetto, e quindi si mantiene il secondo comma dell'articolo così compilato:

« Essa ne riferisce al prefetto, che in caso di bisogno ne darà notizia al ministro dell'interno per gli opportuni provvedimenti ».

Poi continua il 3° capoverso, come è nel disegno di legge:

« Sull'andamento generale del servizio dei manicomi, sarà fatta relazione ogni anno dal ministro dell'interno al Consiglio superiore di sanità ».

TODARO. Chi presiederà questa Commissione?

CALENDA A. Poichè il senatore Todaro giunge ora, spiegherò di nuovo il concetto dell'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale ha voluto prima incaricare il Consiglio provinciale della vigilanza dei manicomi, per mezzo di una Commissione di tre membri, di cui uno medico alienista; e in secondo luogo, poichè questa Commissione deve avere chi la presieda, essendo essa permanente, è stata posta sotto la presidenza del medico provinciale, che la legge determina quale invigilatore ed esecutore delle disposizioni che possono essere emanate dall'autorità pubblica, riguardanti la sanità pubblica; e ha pensato di doverlo mantenere alla presidenza, perchè possa

essere come tratto d'unione fra questi tre membri e l'autorità governativa.

Non potrebbe essere strano il caso che questi tre membri potessero costituirsi in una specie di areopago tecnico da riuscire d'impaccio o d'ostacolo alle disposizioni delle autorità.

Si è creduto canone di buona amministrazione che questa Commissione eletta dal Consiglio sanitario provinciale fosse presieduta dal medico provinciale.

Queste le ragioni per le quali, d'accordo col senatore Saredo, abbiamo proposto la nuova dizione dell'articolo 30.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. *Pro bono pacis* accetto l'articolo come è stato emendato, ma farò alcune osservazioni che spero varranno a fare accettare un mio emendamento.

L'accetto, ma spero poco da questa Commissione così numerosa, la quale difficilmente eseguirà il suo mandato di vigilanza, specialmente sugli alienati a domicilio, che sono sparsi ovunque, anche nelle campagne.

Accetto adunque questo articolo per transazione, perchè desidero che questa legge arrivi in porto, e perchè sono sicuro che quando noi avremo i nostri medici provinciali istruiti nella psichiatria, e medicina legale la missione della vigilanza spetta a loro, che la eserciteranno esattamente e speditamente. L'articolo in discussione rimarrà allora lettera morta.

Quello che voglio rilevare ora è, che questo articolo mi pare rimanga senza sanzione. Perchè esso possa avere sanzione, son di parere che all'ultima parte del primo comma dell'articolo stesso ove dice: « dovranno invigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni ed ai licenziamenti », si dovrebbe aggiungere un inciso, il quale dica: « promuovendo dal tribunale, ove ne sia il caso, la revoca dei precedenti provvedimenti ».

Va benissimo quello che è scritto in questo articolo. Ma dopo che la Commissione ha invigilato, come si risolverà la questione, nel caso in cui, visitando un manicomio, trovi che un individuo, per errore o per colpa, rinchiuso come matto, non sia riconosciuto tale dalla

Commissione? Come si farà in tal caso per decidere della controversia, e quale sarà il procedimento del provvedimento legale per annullare il primo atto del tribunale, e quindi emettere l'ordinanza della liberazione dell'individuo in contemplazione?

Ci vuole nella legge una disposizione che risolva il caso, e per risolverlo parmi che bisognerebbe aggiungere a questo comma l'inciso da me proposto.

Così l'articolo riuscirebbe chiaro, ed avrebbe una sanzione che lo renderebbe applicabile.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. La proposta che ora viene fatta, concordata fra l'Ufficio centrale, il sottosegretario di Stato, e il proponente l'emendamento, senatore Saredo, effettivamente non crea un ente nuovo.

Quindi per parte mia la obiezione principale, la ripugnanza istintiva che aveva di creare un ente nuovo, in questa parte non è offesa, e quindi anche per amore e desiderio di fare proseguire la discussione, accetterei quella proposta; ma però mi occorre uno schiarimento.

Siccome l'Ufficio centrale ha detto che questa Commissione sarà nominata nel seno del Consiglio sanitario, così io non so capire, come si possa nel seno del Consiglio sanitario, come è attualmente costituito, prendere un alienista che non c'è.

Nominare una Commissione nel seno del Consiglio vuol dire nominarla tutta fra i membri che fanno parte del Consiglio. Almeno nel linguaggio ordinario vuol dire questo.

Ora noi diciamo che la sottocommissione avrà un alienista. Con ciò vogliamo dire in via incidentale che la Commissione propone di unire al Consiglio provinciale un alienista?

Se effettivamente dobbiamo eseguire la disposizione come ci viene proposta, dovrebbe aggregarsi al Consiglio sanitario, tale membro alienista; se così è, io non avrei eccezione a fare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

CALENDA A. Rispondo alle obiezioni presentate dal senatore Todaro sull'emendamento quale ora viene proposto al Senato, il quale emendamento risponde precisamente al concetto, e dirò pure alle parole del senatore Todaro.

Egli fa questa obiezione. È una Commissione troppo numerosa. Come può questa Commissione così numerosa provvedere efficacemente e non *pro forma* alla vigilanza che ad essa viene affidata?

Io rispondo al senatore Todaro che non mi pare numerosa una Commissione formata di tre membri, e membri del Consiglio sanitario provinciale.

Ma il numero di tre membri è stato dall'Ufficio centrale ben ponderato, poichè si era già detto in Senato che incaricato della vigilanza dovrebbe essere particolarmente un ingegnere sanitario; e tante volte può accadere che anche il giureconsulto, membro del Consiglio sanitario provinciale, possa essere necessario od almeno utile per questa vigilanza.

Quindi il vostro Ufficio centrale ha visto che il minimo numero dei membri che debbono comporre questa Commissione non poteva essere al di sotto di tre.

Ed è per questo, che a questo minimo numero ha limitato la formazione della Commissione.

Sovente può accadere che invece di quattro col medico provinciale sieno due e anche uno disponibile. Non tutti i membri del Consiglio provinciale sanitario possono risiedere nel sito, nè tutti quei tre membri possono essere pronti a recarsi per un ufficio gratuito qual è quello di vigilanza.

In quanto a ciò che osserva il senatore Todaro, circa la sanzione, risponderò che trattasi di una Commissione di vigilanza formata da persone tecniche, le quali possono scorgere prima dove sia una infrazione alle leggi sanitarie, e poi se vi sia un'infrazione alle leggi comuni e specialmente alle penali.

Questa Commissione di vigilanza ha il dovere di riferire al prefetto e questi al ministro dell'interno per provocare dei provvedimenti, oppure all'autorità giudiziaria.

Quindi l'Ufficio centrale non può ammettere una corrispondenza diretta fra la Commissione di vigilanza e l'autorità giudiziaria, giacchè, come ho detto, essa deve riferire al prefetto, il quale provvede secondo l'opportunità.

Il senatore Gadda, ricordando che nell'emendamento si afferma questa Commissione dovere essere scelta nel seno del Consiglio provinciale,

domandava se essa deve essere scelta tra i membri del Consiglio sanitario provinciale.

Certamente; ed è per questo che si sono adoperate le parole: « nel seno del Consiglio provinciale ».

Avviene sempre che nel seno del Consiglio provinciale sanitario vi sia un medico alienista? Può avvenire, anzi dovrebb'essere cura del capo della provincia nel fare le proposte opportune per i membri del Consiglio provinciale sanitario, che ordinariamente sono le sommità mediche della provincia, non manchi possibilmente chi abbia particolari cognizioni della parte psichiatrica.

Siccome tanto il senatore Todaro, quanto l'autore dell'emendamento, senatore Saredo, hanno sempre ritenuto che in questa Commissione dovrebbe esserci un medico alienista, così l'Ufficio centrale aderendo volentieri a questo savio suggerimento, ha determinato che uno dei tre membri debba essere medico alienista. Ha poi lasciato ampia libertà al Consiglio sanitario provinciale di scegliere nel suo seno quei tali membri che meglio siano adatti all'incarico che ad essi viene demandato.

Con questa spiegazione confido che possano essere soddisfatti tanto il senatore Todaro quanto il senatore Saredo.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Nell'emendamento che ho avuto l'onore ieri di sottoporre al Senato vi era un capoverso che rispondeva alle molto opportune osservazioni del senatore Gadda.

Questo emendamento conteneva il capoverso seguente:

« Nelle provincie nelle quali esiste un manicomio, sarà chiamato un medico alienista a far parte del Consiglio sanitario ».

Questo emendamento aggiungeva un nuovo elemento al Consiglio provinciale per l'esercizio di queste funzioni, completando la proposta che ebbi l'onore di fare; e credo che se l'Ufficio centrale e il sottosegretario di Stato accettano questo emendamento la composizione di questa Commissione da parte del Consiglio viene da sè, perchè nel seno del Consiglio stesso si trovano tutti gli elementi idonei a comporre la Commissione medesima.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Dopo le spiegazioni date dal nostro Ufficio centrale, io ritiro l'emendamento, perchè il mio scopo era di spiegare l'articolo che, prima di tali spiegazioni, mi pareva inefficace.

Ma quando l'articolo si intende nella maniera che la Commissione di vigilanza, assodati i fatti, ne farà rapporto al prefetto, il quale provocherà dal tribunale la revoca del provvedimento preso precedentemente, non ho altro da dire; poichè questa è l'interpretazione che intendeva provocare per l'esatta applicazione dello stesso.

Ma prima di lasciare la parola mi permetto di far notare all'onorevole Calenda, il quale ha parlato della necessità di un ingegnere in questa Commissione, che ciò non è necessario.

C'è bisogno di un alienista, perchè gli attuali nostri medici provinciali non conoscono la psichiatria, ed il giorno che acquisteranno questa conoscenza non ce ne sarà più bisogno; ma riguardo all'ingegneria, possedendo i nostri medici provinciali le conoscenze esatte dell'ingegneria sanitaria, sulla quale materia hanno fatto gli studi e ne hanno dato l'esame, possono all'occorrenza risolvere qualunque questione relativa a questa materia. Quindi non fa mestieri aggiungere un ingegnere nella Commissione predetta, bastando il medico provinciale.

Ripeto: se questi avesse anche la conoscenza di medicina legale e di psichiatria, come l'ha nell'ingegneria, quest'articolo si dovrebbe sopprimere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per l'interno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto con qualche osservazione, ed anzitutto ringrazio l'onor. senatore Gadda di avere aderito all'emendamento dell'onorevole Saredo; e accetto perchè riafferma il concetto che il Governo aveva espresso, cioè vigilanza continua, per la quale non occorresse l'iniziativa del prefetto, cui poi spetterebbe la decisione per qualche provvedimento al riguardo. Quanto all'organo nuovo che l'onor. Gadda aveva visto sorgere in quell'articolo, mi permetto di osservare soltanto che di nuovo non c'è che la modalità della nomina, che per altro poteva anche essere stabilita in un regolamento.

La Commissione, secondo l'emendamento, sarà nominata dal Consiglio sanitario, il resto rimane come prima, perchè la Commissione di

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1898

cui si occupava all'art. 30 era precisamente composta di tre: medico provinciale, medico alienista e un membro del Consiglio provinciale di sanità. Ciò dichiaro per giustificare gli intendimenti del Governo, alieno sempre dal creare organi nuovi che significano nuove spese.

Ora farei qualche proposta all'Ufficio centrale: una di sostanza, una di forma.

Il Consiglio sanitario provinciale, dice l'Ufficio centrale, nomina i tre membri di questa Commissione. Pregherei si aggiungesse: « Il Consiglio sanitario provinciale nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi ed istituti congeneri e sugli alienati a domicilio », appunto perchè non sfugga niente da questa vigilanza, come ha osservato peraltro l'onorevole senatore Todaro.

Io non so se sia meglio lasciare la questione della presidenza impregiudicata: il Consiglio sanitario nominerà questi tre, ed il presidente potrà sceglierlo tra loro; perchè gerarchicamente può avvenire nelle varie provincie che l'autorità riconosciuta di un medico alienista, specialmente se costui sia d'una reputazione larga, nazionale, poi s'imponga al criterio fissato dalla legge. Del resto anche la nomina del presidente è qui piuttosto d'ordine imponente che efficiente, perchè non ha funzione di proprio.

La seconda proposta è questa: che si formuli l'articolo in modo da non dare luogo a quell'anfibologia a cui accennava il senatore Gadda, e, cioè, come segue:

« Il Consiglio sanitario provinciale nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi ed istituti congeneri e sugli alienati a domicilio, e sarà costituita di tre membri, dei quali uno medico alienista ».

Cosicchè quando si parla della nomina non è detto che il medico alienista debba essere nominato nel seno del Consiglio provinciale. Del resto anche su questo mi rimetto al giudizio dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Quanto a quello che ha detto l'onorevole rappresentante del Governo che si lasci indefinita la parola alienista, io non consento.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non ho detto questo.

TODARO. Il punto che ha richiamato la mia attenzione è stato cioè che l'alienista si possa prendere anche al di fuori dell'amministrazione; questo almeno mi sembra abbia detto l'onorevole Arcoleo....

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Forse mi sono spiegato male. Sono perfettamente d'accordo con quel che ha detto l'onorevole Saredo e l'Ufficio centrale, cioè che un medico alienista faccia parte di questa Commissione. Io desidero che non si dica che questo medico debba far parte del Consiglio provinciale sanitario, perchè può essere benissimo che un medico alienista non vi sia dentro il Consiglio provinciale ed allora sorge di nuovo la difficoltà sollevata dall'onorevole Gadda.

Nè in questa sede può imporsi tale nomina modificando per incidente la legge sanitaria secondo la proposta dell'onorevole Saredo.

TODARO. Allora desidero che si dica: « Tutti, meno il professore di malattie mentali, delle università ».

Ricordatevi che voi, coll'art. 4, avete stabilito che i professori di psichiatria dell'università hanno il diritto di avere un reparto di ammalati dentro il manicomio. Da qui possono nascere lotte ed attriti.

Volete quindi che chi è in continuo contatto e forse anche in lotta col direttore, diventi poi superiore, vigilante di questo direttore?

Per meglio chiarire quanto affermo rileggo l'articolo 4, come è già stato votato.

« Nelle città, sedi di facoltà mediche universitarie, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o dell'ospedale, senza obbligo di contributo da parte dello Stato. »

Ho espresso in proposito il mio parere, il Senato poi faccia quel che vuole.

CALENDA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Le proposte del sottosegretario di Stato tenderebbero ad escludere il concetto che questa Commissione sia nominata nel seno del Consiglio provinciale; indotto a ciò dall'osservazione del senatore Gadda, che cioè può accadere che nel Consiglio provinciale non si trovi un alienista.

Volendo perciò egli evitare un'innovazione alla legge organica sulla sanità pubblica, che non est hic locus modificare, ha trovato il ri-

piego di dar facoltà al Consiglio provinciale di nominare questa Commissione anche fuori del suo seno.

Ma il senatore Saredo, nel proporre il suo emendamento, ha affermato che ove esiste un Consiglio provinciale di sanità non vi è bisogno di nominare una speciale Commissione.

Quindi se anche il senatore Saredo accetta questo sottoemendamento del sottosegretario di Stato, l'Ufficio centrale non ha alcuna obiezione.

Poichè si vuol mantenere in questa Commissione un medico alienista, concetto sostenuto con argomenti sì gravi, che hanno dato luogo a varie proposte sino a suggerire una modificazione alla legge sulla sanità pubblica, l'Ufficio centrale non può convenire che sia nella legge espressamente prescritto che debba essere escluso il professore della università che insegna psichiatria o altra scienza affine.

Siccome questa Commissione deve essere scelta dal Consiglio provinciale di sanità, che è composto di uomini autorevoli e saputi precisamente di queste scienze, avranno essi bene l'accorgimento di evitare occasioni di conflitti, non nominando il professore alienista dell'università, ma nella legge non mi pare opportuno fare una esclusione odiosa per una così nobile classe di professori.

Ad ogni modo si accetta il sottoemendamento proposto dal rappresentante del Governo.

SAREDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAREDO. Veramente debbo confessare che l'emendamento proposto dal sottosegretario di Stato è di dubbia interpretazione.

Posto che i membri della Commissione possono essere tutti nominati fuori del Consiglio provinciale non si raggiunge più l'intento cui mirava la mia proposta: e la Commissione dell'articolo 30, uscita dalla porta, rientra dalla finestra.

Domando se non si possa trovare una formula per la quale sia inteso che l'Ufficio di vigilanza rimane assegnato al Consiglio provinciale, e che qualora nel suo seno non vi sia un alienista, si possa scegliere anche fuori del Consiglio.

Il concetto fondamentale dal quale non credo potermi staccare è che la vigilanza rimanga al

Consiglio provinciale, salvo a regolare il modo di esercizio della vigilanza medesima.

Il sottosegretario di Stato accennò all'idea che la presidenza fosse lasciata elettiva: io invece la vorrei dare per legge al medico provinciale, il quale è organo dello Stato; e poichè la vigilanza sugli alienati è funzione di Stato, propongo formalmente che sia detto nell'articolo che presidente nato di questa Commissione sarà il medico provinciale, il quale è anche membro di diritto del Consiglio provinciale sanitario.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Non avrei ripreso la parola, se l'onorevole Calenda non avesse detto che è odiosa l'esclusione dei professori.

Ma io sono professore di università, e nessuno più di me ha rispetto per i miei colleghi, professori di psichiatria, che fanno onore alla patria.

Quindi, veda che la mozione non era mossa da idee meno che rispettose verso i miei colleghi. Solamente io ho richiamato l'attenzione del Senato sul fatto che noi abbiamo votato un articolo, nel quale i professori di malattie mentali di università vengono messi in rapporti coi direttori dei manicomi, e questi rapporti possono dar luogo a conflitti gravi. In questi casi cosa farà la Commissione?

Chi giudica?

Il professore di università non può essere nel tempo stesso giudice e parte.

Io ho richiamato l'attenzione del Senato su questa contraddizione, mi si perdoni la parola, su questo assurdo di essere vigilato e vigilante.

Io desiderava di evitare questo pericolo, che l'esperienza ci insegna possa avvenire, e che pure l'onorevole Calenda ha convenuto poter nascere, quando ci ha detto che poi nel far la nomina della Commissione si avrà l'accortezza di non nominare il professore di malattie mentali dell'università.

Quindi il senatore Calenda è dello stesso mio avviso.

Siamo franchi, diciamo che qui c'è incompatibilità, ed è bene lo si dica: per questo il professore di malattie mentali di università, non può far parte di questa Commissione.

Ho espresso francamente su questo punto il parer mio, il Senato farà quello che crederà,

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1898

e per parte mia non parlerò più su questa questione.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per un ultimo schiarimento leggo la proposta che spero possa essere accettata specialmente dagli onorevoli Saredo e Todaro:

« Il Consiglio provinciale sanitario nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi ed Istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Essa sarà costituita di due tra i suoi membri e d'un medico alienista, e sarà presieduta dal medico provinciale. Dovrà vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti ».

Pregherei l'onorevole Todaro a ritirare la sua proposta per la ragione che non è indicato che il medico alienista sia professore di università, come il disegno ministeriale richiede. Quindi questo basterà.

D'altra parte non si può mettere nella legge una *diminutio capitis* per una classe rispettabile come quella dei professori di università.

Io domando al Senato che accetti l'articolo così come è redatto.

SAREDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SAREDO. Accetto il testo dell'articolo quale è stato formulato dall'onor. sottosegretario di Stato, perchè risponde nel modo più soddisfacente ai concetti ai quali mi sono ispirato nel mio emendamento.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. L'Ufficio centrale accetta completamente, poichè vede mantenuto dal sottosegretario di Stato quello che era suo desiderio e cioè la presidenza del medico provinciale.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Ieri, quando il Senato deliberò di sospendere la discussione sull'art. 30 perchè l'Ufficio centrale potesse modificarlo, io ho richiamato l'attenzione dello stesso Ufficio centrale sull'ultime parole dell'art. 30, dove è detto che quella qualunque Commissione che sarebbe stata nominata avrebbe dovuto special-

mente « invigilare riguardo alle ammissioni ed ai licenziamenti degli alienati ».

Accennai che mi pareva che questo non potesse essere il mandato di nessuna Commissione, nel senso che le Commissioni ed i licenziamenti degli alienati cogli articoli 9, 10, 11, 12 e relativi di questa legge sono già altrimenti regolati.

Il senatore Saredo allora accennò che la vigilanza di questa Commissione ha un intento affatto amministrativo.

Io non dissi più verbo perchè non era il caso di parlarne più diffusamente, ma oggi vedo che si mantiene il detto ultimo inciso, in cui è detto che la Commissione « invigilerà specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti ».

Così essendo, pregherei l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di voler avere la bontà di dirmi quali saranno le attribuzioni di questa Commissione relativamente alle ammissioni e ai licenziamenti: veramente non posso formarmi un concetto abbastanza chiaro di questa disposizione.

Se la materia delle ammissioni e dei licenziamenti fu già regolata con gli articoli precedenti, se le ammissioni e i licenziamenti dipendono da un'ordinanza e da un decreto del tribunale, io in verità non so cosa debba e cosa possa fare questa Commissione.

Si vorrà dire che i decreti, i procedimenti e le ordinanze del tribunale saranno soggetti alla vigilanza di questa Commissione? questo non mi pare che si possa ammettere.

Rinnovo quindi la preghiera di un chiarimento per sapere quali sono i confini delle attribuzioni della Commissione in questa materia e come si possa conciliare la vigilanza della Commissione sulle ammissioni e i licenziamenti dei maniaci con le attribuzioni del tribunale le quali sono e non possono a meno di essere assolute e libere da ogni sindacato e da ogni controllo.

CALENDA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Io credo che il senatore Borgnini possa essere soddisfatto in seguito ad una sola osservazione.

La Commissione invigilerà ed invigilerà solamente. Invigilerà su quelli che si trovano nel manicomio e poichè questi che sono definitiva-

mente dichiarati alienati non possono essere rinchiusi se non con un provvedimento definitivo del tribunale, la Commissione non potrà nè dovrà certamente indagare se i motivi per i quali il tribunale abbia emesso questa ordinanza siano giusti e se sussistono. La Commissione invigila e chi invigila non fa buchi, osserva e riferisce.

Nondimeno mi permetto osservare al senatore Borgnini che il tribunale ammette e dichiara definitivo il ricovero dietro il rapporto che fa il direttore del manicomio.

Il direttore del manicomio ha facoltà di licenziare il ricoverato quando lo creda guarito.

Ora se questa Commissione, recatasi nel manicomio, trova che l'alienato il quale è stato definitivamente ivi rinchiuso per ordinanza del tribunale sia guarito, o vada man mano guarendo, come è da augurarsi, in seguito alle cure che ad esso si apprestano, se la Commissione di vigilanza riferirà che quel ricoverato si trova già in tale stato di salute da essere licenziato, a me pare che non faccia ombra di offesa al tribunale, perchè dichiara che la condizione di fatto per cui il tribunale aveva emesso quella ordinanza non v'è più, non regge più.

Quindi nel richiamar la vigilanza dell'autorità governativa, o dell'autorità tecnica, sullo stato di salute dell'alienato che è tale da poter permetterne il proscioglimento, la Commissione adempie l'obbligo suo, e non invade attribuzioni di qualunque altra autorità.

Dopo ciò a me pare che dandosi tali e tante attribuzioni a questa Commissione di cui è stata così stentata la nomina, non si poteva non dare a questa Commissione tecnica quella che era la specialissima attribuzione sua, cioè se uno di quei tali ricoverati e giustamente e legalmente ricoverati, per ordinanza del tribunale, fosse ora in tal grado di salute da poter meritare quel proscioglimento che non ancora si era accordato.

Non è che la Commissione proscioglie, non è che il prefetto ordinerà il proscioglimento, ma il prefetto richiamerà il direttore a dare ragione del suo operato e, dove occorra, provocherà anche dall'autorità giudiziaria quei provvedimenti che crederà convenienti.

Voci: Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di par-

lare, darò lettura della nuova redazione dello articolo 30.

« Il Consiglio provinciale sanitario nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi e Istituti congeneri, e sugli alienati a domicilio. Essa sarà costituita di due tra i suoi membri e di un medico alienista, e sarà presieduta dal medico provinciale.

« Dovrà vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati, e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

« Essa ne riferisce al prefetto che, in caso di bisogno, ne riferirà al ministro dell'interno.

« Sull'andamento generale del servizio dei manicomi sarà fatta relazione ogni anno dal ministro dell'interno, al Consiglio superiore di sanità ».

L'Ufficio centrale è d'accordo sulla nuova redazione di quest'articolo?

TAIANI, *relatore*. Pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun'altro chiede di parlare, allora pongo ai voti quest'articolo nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

L'articolo 31 è stato già approvato nella seduta di ieri. Passeremo quindi all'art. 32.

Art. 32.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, le Amministrazioni dei manicomi si pubblici che privati, dovranno presentare al ministro dell'interno lo statuto organico conforme alla legge stessa.

Tali statuti saranno approvati con decreto reale.

Negli statuti pei manicomi pubblici si dovrà provvedere anche alla costituzione di Comitati, o alla conferma di quelli esistenti pel patronato degli alienati poveri licenziati dal manicomio.

Approvati gli statuti le Amministrazioni suddette formuleranno, entro sei mesi, i rispettivi regolamenti interni, da approvarsi dal prefetto, udita la Commissione provinciale di vigilanza.

GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GADDA. Prima che si passi a discutere delle disposizioni transitorie, io rivolgerei all'Ufficio

centrale ed al rappresentante del Governo, una breve, semplice preghiera.

Desidererei d'esser rassicurato se colle disposizioni che abbiamo votato non sia proibito alle provincie di provvedere alla cura degli alienati poveri a domicilio.

L'art. 31 dice che le provincie manderanno tutti gli alienati poveri negl'Istituti della provincia.

Ora abbiamo diverse provincie nelle quali si è introdotto un sistema, e si va allargando, che mi pare molto conveniente e molto umano. Quando si può esse lasciano i malati poveri ai loro domicili, assegnando ad essi un sussidio. Ora questo procedimento non è contemplato dalla proposta di legge attuale. In pratica è spesso seguito, e le amministrazioni provinciali lo fanno con grande vantaggio. Vantaggio umanitario, perchè tengono questi malati (beninteso che si tratta di alienati non minacciosi), presso le famiglie, senza rompere così i legami del malato colla casa paterna, colle affezioni innate. Vantaggio economico per le provincie perchè danno di solito un sussidio, che è assai minore dell'importo della retta nell'ospedale.

Trovano quindi le provincie grande risparmio nel provvedere parzialmente in questo modo agli alienati poveri.

Questo è un servizio che va studiato con amore, e ripeto che molte provincie hanno introdotto con ciò, una grande economia: economia sana e seria.

Io potrei citarne diverse, ma ne citerò una sola a titolo d'onore, perchè prova che la sua popolazione è gentile. Prova che questi ammalati dispersi nella campagna, trovano una tutela ed una sorveglianza nei sindaci locali, nei medici condotti. Prova che vi sono popolazioni oneste, vi sono dei costumi civili. Dirò anche per completare le vere considerazioni in questo ordine di idee, che spesso si trovano nelle campagne parroci che esercitano un'attiva ed affettuosa vigilanza sul trattamento di questi infelici, che mancano dell'intelligenza e sono dalle circostanze posti sotto la custodia della pubblica carità.

Naturalmente sono misure che una provincia non può adottare, se non quando le circostanze sieno tali da rendere sicura l'Amministrazione che non si verificheranno degli abusi.

Ora dobbiamo proporre che un avviamento così opportuno, per utilità finanziaria e per umanità, non venga arrestato, ma anzi assecondato. Disposizioni che lo impedissero ed anche solo non lo assecondassero, sarebbero ingiuste e crudeli.

La provincia, a cui alludeva, e che in me ha destato questa ammirazione e questa speranza e che ho avuto occasione di studiare bene, è la provincia di Firenze, la quale manda i suoi ammalati in campagna, quando le circostanze lo permettono, e ciò con grande suo vantaggio.

Pei trovatelli il sistema di collocarli in campagna presso buone famiglie di contadini, è introdotto in moltissime provincie su larga scala. Qui in Roma, per esempio, vediamo che il brefotroffio manda quasi tutti i suoi bambini fuori e se ne trova assai bene, essendo riuscito ad organizzare una efficace sorveglianza. Se anche pei mentecatti ci metteremo per questa via, credo che ce ne troveremo bene. Comprendo che assai diverso è organizzare un servizio pei mentecatti da quello pei bambini abbandonati; ma la carità nelle sue forme molteplici ha però la stessa fonte, ossia la natura del cuore umano. Facciano dunque le provincie questa effettiva economia, che sarà anche un'opera buona.

Desidererei di essere rassicurato in proposito, e non vorrei che la presente legge escludesse questo sistema della assistenza a domicilio, che io, ripeto, ho veduto adottato con molto vantaggio da diverse provincie.

CALENDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALENDA A. Innanzi tutto faccio osservare al senatore Gadda che non vi è nessuna analogia tra i trovatelli e i mentecatti.

Solamente è valsa la sua osservazione come esempio, come incoraggiamento a continuare in una pratica pietosa.

Lodevole è il sistema, anzi è raccomandato dalla scienza e dalle buone norme di amministrazione che i trovatelli, in luogo di essere rinchiusi in angusti locali, sieno affidati a famiglie campagnole dove godono tutti i vantaggi che può dare l'aria buona ed il trattamento semplice dei contadini.

Ma in quanto ai mentecatti, se concordo nel concetto espresso dal senatore Gadda e dichiaro

che il sistema non è escluso da questa legge, pongo la espressa condizione che il mentecatto non sia dichiarato *alienato* nel senso che possa essere nocivo a sè e ad altri.

Ed effettivamente tutti quei che sono mandati, o curati a domicilio, ordinariamente sono degli idioti, degl'incetiniti, che se non possono più provvedere a se stessi, non riescono nocivi alla società.

Io ricordo qui che vi è tutto un procedimento per la dichiarazione di alienazione. Per l'ammissione al manicomio (art. 8) occorre domanda di ricovero presentata da una delle persone menzionate nell'art. 18, occorre certificato medico redatto a norma dell'art. 19, occorre l'autorizzazione per decreto del tribunale civile.

Ora se per un individuo non concorrono queste tre condizioni, le quali debbono essere richieste e fatte avverare dall'autorità comunale, o dalla famiglia, questo individuo non è ammesso nel manicomio; e per esso può ben continuare la pratica pietosa, a cui allude il senatore Gadda.

Non si può, e il senatore Gadda ben lo comprende, far menzione di questa pratica nella legge sui manicomi.

Quindi egli converrà con me che, qualora le tre accennate condizioni si verificano, dovrà provvedere la provincia se vi è stato il ricorso di un parente o se vi è stato il ricorso dell'autorità di pubblica sicurezza, e questo individuo è stato già ricoverato nel manicomio, è stato sottoposto all'esperimento nel termine dalla legge prescritto, è stata già pronunziata l'ordinanza dal tribunale; scorderà bene il senatore Gadda che non è più permesso di ritirare questi disgraziati dal manicomio, per farli curare nel modo che non è quello della legge.

Saranno ritirati, quando il direttore del manicomio dichiarerà che possono esser licenziati salvo la responsabilità della famiglia, alla quale provvede la legge.

Confido che di queste dichiarazioni il senatore Gadda possa rimanere soddisfatto.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 32 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

Tutti i manicomi pubblici e privati e i cittadini che non si trovassero nelle condizioni prescritte dagli articoli 2, 3, 5, 6, 24 e 26 della presente legge, dovranno adempiervi entro il termine di sei mesi dalla sua attuazione, prorogabile per decreto del ministro, per una sola volta, e per non più di altri sei mesi.

(Approvato).

Art. 34.

All'attuazione della presente legge, i direttori dei manicomi dovranno trasmettere al procuratore del Re, pei provvedimenti di cui agli articoli 16 e 17, l'elenco degli alienati ivi mantenuti, con speciale indicazione di quelli mantenuti in tutto o in parte a spese della famiglia.

SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SECONDI R. Come il Senato sa, avendo ieri approvato quell'articolo di legge che mette a carico dei comuni la quarta parte del mantenimento degli alienati, mi pare che nelle disposizioni transitorie vi sia ora una lacuna. Potrà accadere che un comunello di campagna abbia due o tre mentecatti non furiosi, i quali potrebbero essere benissimo ritirati dalla rispettiva famiglia e che al momento dell'applicazione della legge, si trovano nel manicomio.

Questo è un fatto che verrà certamente ad aggravare le condizioni finanziarie di questi piccoli comuni, i quali se hanno ecceduto inviando ai manicomi individui matti, così detti tranquilli, non lo faranno più per l'avvenire. È questa l'unica ragione per la quale, io credo, che il Senato non abbia voluto accogliere il mio emendamento.

Ma io domando: se il comune avvanzerà domanda al manicomio di ritirare questi matti, e se il direttore del manicomio risponderà che questi matti ha diritto di tenerli lui, chi giudicherà?

Se non metteremo nelle disposizioni transitorie un precetto di legge che provveda a questo caso, temo che tra comuni e manicomi sorgeranno facilmente delle contestazioni.

CALENDA. A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1898

GALEND A. L'onorevole senatore Secondi ritornando sull'argomento della competenza della spesa, è dolente che siasi messo a carico dei comuni, il quarto della spesa per il mantenimento degli alienati e fa un'ipotesi, per la quale io non trovo che possa applicarsi una disposizione nuova di legge, e diversa da quella approvata.

L'onor. proponente dice: Se un comunello ha un malato il quale è messo nel manicomio, e questo comunello, sia oberato come è di tante tasse e di tante spese, chè in Italia le tasse si ragguagliano quasi al numero delle leggi, e va il sindaco dal direttore del manicomio e dichiara: Io voglio ritenerlo e curarlo nel comune, non sarebbe ciò permesso?

A me pare che questa sia la sua ipotesi. E se il direttore del manicomio risponderà: No, o signore, ho il diritto di ritenere qui nel manicomio l'alienato e voi rimborserete poi alla provincia il quarto della spesa, in proporzione del mantenimento, non vi sarebbe un rimedio?

Ma, riveriti colleghi, a me pare che questa ipotesi non si possa presentare mai, perchè nell'art. 8 sono determinate le modalità per le quali un individuo libero è dichiarato alienato ed è rinchiuso nel manicomio. A me pare che non potrà mai il sindaco del comune presentarsi al direttore del manicomio e dire: rivoglio l'ammalato perchè lo curo io; nè potrà mai il direttore del manicomio rispondere: Lo tengo io e lo tengo a buona ragione, perchè vi è l'ordinanza del tribunale.

Il direttore del manicomio dirà, io non lo rilascio in coscienza e secondo scienza perchè costui è un alienato; e l'alienato, per ragioni di ordine pubblico, deve essere mantenuto e curato al manicomio.

Quindi a me pare ripeto che la ipotesi che fa il proponente, onor. senatore Secondi, non potrebbe mai avverarsi.

Poco fa ho avuto l'onore rispondendo all'onorevole senatore Gadda di avvertire che quando manca una delle condizioni per le quali un individuo possa essere giudicato alienato e rinchiuso nel manicomio, questi starà a casa sua.

Ora veniamo all'ipotesi più semplice, più facile, più ovvia.

Fintanto che il comune non corrispondeva nulla, ogni ebete, ogni individuo che fosse di peso al suo bilancio, perchè non poteva e non

sapeva lavorare, si mandava al manicomio e lì restava senza che alcuno lo reclamasse.

Ora che il comune è chiamato a concorrere al quarto delle spese, il comune vedrà bene che quel povero ebete, con un po' di sussidio, che gli si darà, vivrà per tutto il tempo nel comune, e quindi si consegue lo scopo che la provincia non sia oberata di gravi spese; il comune risparmia qualunque spesa, e quell'infelice godrà della sua libertà con un piccolo sussidio del comune. Questo è quello che accadrà, ma è fuori dei poteri preveduti dalla legge. Ora nella ipotesi della legge io dichiaro che il caso che ci pone innanzi l'onor. senatore Secondi non potrebbe mai avverarsi, e quindi non vi è la necessità di ritornare su quello che già si è approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 34 nel testo che ho letto. Chi l'approva è pregato d'alzarsi. (Approvato).

Art. 35.

Il ministro dell'interno, a seguito delle ispezioni, sentito il Consiglio provinciale interessato, potrà rendere obbligatoria, nei manicomi pubblici, l'esecuzione di quei lavori e l'acquisto di quegli arredi che fossero giudicati strettamente necessari al regolare servizio e alla igiene.

Uguale obbligo potrà imporsi ai proprietari dei manicomi privati, salvo ad ordinarne la chiusura in caso di rifiuto.

(Approvato).

Faccio noto al Senato che è stato trasmesso alla Presidenza un articolo aggiuntivo agli ultimi costituenti le disposizioni transitorie, del tenore seguente:

« Il quarto della spesa che per effetto dell'articolo 27 la provincia risparmia per il mantenimento dei mentecatti poveri, deve andare a scarico della sovrimposta provinciale.

« SERENA e BONASI ».

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. A me pareva che ieri non si fosse votato l'articolo 31 e mi proponevo di dire le cose che or ora avrò l'onore di esporre al Se-

nato appunto nella discussione di quell'articolo; ma avendo letto nel resoconto sommario che esso fu ieri stesso votato, ho creduto, confortato anche dall'autorevole avviso del mio collega Bonasi, di presentare un articolo aggiuntivo da inserirsi nelle disposizioni transitorie.

Senza dubbio, è una importante innovazione quella che noi abbiamo fatto con l'art. 27 di questa legge così concepito: « Le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri nel manicomio saranno a carico della provincia per tre quarti; per un quarto a carico dei rispettivi comuni ».

Così abbiamo, con una legge speciale, derogato ad una disposizione importantissima della legge organica comunale e provinciale, e lo abbiamo fatto ben volentieri, perchè convinti che l'ente provincia, che vive principalmente con la sovrimposta ai tributi diretti, non deve esso solo esser chiamato a fare quelle spese che non vanno a beneficio de' possessori di stabili, ma a beneficio o di tutte le classi della cittadinanza, o più specialmente delle classi povere.

Però, mettendo una nuova spesa a carico dei comuni, non abbiamo provveduto a dare ad essi qualche altro cespite d'entrata.

I comuni per conseguenza non sapranno a quali mezzi ricorrere per sopportare questa nuova spesa, e invece i Consigli provinciali si crederanno autorizzati a votare nuove spese fino al limite consentito dalle leggi precedenti non modificate da quella che ora discutiamo. Così la sovrimposta provinciale e comunale non sarà diminuita e i contribuenti saranno aggravati del maggior onere di cui noi aggraviamo i comuni.

Ora, perchè la innovazione da noi introdotta con questa legge speciale, derogando ad una legge organica, possa essere vantaggiosa per i contribuenti, o per lo meno di nessun nuovo aggravio per essi, è parso all'onor. collega Bonasi ed a me, di dover presentare un articolo aggiuntivo che suona così:

« Il quarto della spesa che, per effetto dell'art. 27, la provincia risparmia pel mantenimento dei mentecatti poveri deve andare a scarico della sovrimposta provinciale ».

La equità di questa proposta non ho bisogno di dimostrarla; mi basta averla accennata per

esser sicuro che l'Ufficio centrale prima e poi il Governo e il Senato vorranno accettarla.

Ho detto che sono sicuro che sarà accettata dall'Ufficio centrale perchè ricordo che l'illustre relatore quando incominciammo a discutere la presente legge riconobbe non essere giusto che alcune spese sieno sopportate in tutto o in parte dalle provincie, le quali non attingono che ad ad una sola fonte, alla sovrimposta fondiaria.

Se si riconosce che non è giusto che le spese le quali non vanno a beneficio dei proprietari, non debbano rimanere a carico della sola proprietà fondiaria, si chiamino pure i comuni a contribuire alle spese che si fanno a vantaggio dei poveri; ma senza aggravare vie più la mano sopra tutti i contribuenti.

Cominciamo così quella riforma del sistema tributario che tante volte abbiamo invocata, e provvederemo ad un tempo all'interesse dei contribuenti e a quello delle varie classi dei cittadini.

Conchiudo ripetendo che io spero che l'Ufficio centrale ed il Governo vorranno accettare la proposta che ho l'onore di presentare anche in nome del mio illustre collega Bonasi.

TAIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. La proposta dell'onor. senatore Serena, guardata isolatamente, è una proposta equa, in quanto a me ho da fare due obiezioni: la prima è che una proposta di quel genere non può trovar luogo in una legge come questa. Noi facciamo la legge per i manicomi, ed è vero che, modificando un articolo della legge comunale e provinciale, pel quale tutta la spesa per il mantenimento dei mentecatti poveri, era a carico della provincia, ora un quarto di questa spesa è passata ai comuni.

Ma altro è dire: le provincie pagheranno un quarto di meno di questa spesa che prima pagavano intiera, altro è dare destinazione a questo quarto che esse risparmiano. Il dare la destinazione ad un nuovo cespite, che viene nel bilancio attivo della provincia, non mi pare che sia materia da poter essere introdotta nella legge sui manicomi. Questa è la prima osservazione.

La seconda è questa: non ho bisogno di ricordare al Governo, e vedo qui con piacere che ci è il capo di esso, il progetto di legge

sub credito comunale e provinciale che sta innanzi al Senato, e già votato dalla Camera elettiva.

Per questo disegno di legge le sovraimposte comunali e provinciali debbono avere, non per tutte; ma per una parte delle provincie un'altra destinazione, quella, cioè, di servir di base ad una ardua combinazione, mercè la quale provincie e comuni potranno sottrarsi da debiti contratti ad alto interesse.

Ora veda, onor. Serena, sia per la proposta in se stessa, che mi pare nulla abbia da fare colla legge dei manicomi, sia per possibile conflagrazione che potrebbe esservi tra questa sua proposta ed un altro disegno di legge che è allo studio, a me non pare che sia il caso di accoglierla.

Questa è l'opinione mia, ma trattandosi di affare che riguarda più il Governo che l'Ufficio centrale, la parola è al Governo.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. L'onor. senatore Taiani dice: noi facciamo una legge sui manicomi; quindi non capisco come in questa legge possa trovar luogo la proposta dei senatori Bonasi e Serena. Ma io prego l'Ufficio centrale e il suo illustre relatore a voler considerare che è stato il Senato che, discutendo la legge sui manicomi, ha voluto appunto derogare ad una legge organica. Il Governo non aveva proposto di toccare la legge comunale e provinciale in quanto riguarda la competenza passiva dei manicomi. Per la vigente legge la spesa pel mantenimento degli alienati poveri è tutta a carico delle provincie.

Siamo venuti noi, e, per un'evidente ragione di giustizia, abbiamo deliberato: per tre quarte parti la spesa che finora si faceva dalle provincie; si continui a fare dalle provincie, e per una quarta parte si faccia dai comuni.

Ora, se siamo proprio noi che con questa legge veniamo ad addossare un nuovo onere ai comuni, non abbiamo il dovere di provvedere contemporaneamente ai mezzi necessari per raggiungere lo scopo? E come fare? Delle due, l'una: o dare facoltà ai comuni d'imporre una nuova tassa, o lasciare ad essi un più largo margine sulla sovrimposta per far fronte alla spesa dei mentecatti poveri, quando non possano altrimenti provvedervi.

La nostra proposta adunque è una conseguenza logica di ciò che il Senato ha fatto approvando l'articolo 27.

Non dovrei aggiungere altro, ma, giacchè ho la parola, me ne avvalgo per dire che se avessi parlato sull'art. 31, avrei riconosciuto che al Consiglio provinciale e non alla Deputazione provinciale spetti di provvedere al rimborso.

L'espressione letterale dell'articolo aveva dato luogo ad una grave osservazione del senatore Saredo, ma io mi persuasi che il Consiglio provinciale con le parole « provvede al rimborso » non era semplicemente chiamato a provvedere alla riscossione del quarto che i comuni debbono pagare, ma a stabilire regolamenti e criteri ben determinati per il detto rimborso.

A questo proposito mi permetto di rivolgere al Governo una preghiera, ed è di curare attentamente che nell'esecuzione di questa legge il rimborso sia fatto con criteri precisi ed uniformi.

Si potrebbe forse credere che soltanto quei comuni i quali mandano i loro mentecatti poveri nel manicomio provinciale debbano corrispondere il quarto della relativa spesa.

Ora io richiamo l'attenzione del Governo sulle conseguenze che deriverebbero da siffatta interpretazione della legge, sicuro come sono che il Governo nel regolamento per l'esecuzione della legge stessa saprà eliminare ogni dubbio e provvedere secondo la mente del legislatore.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Trattandosi di una proposta che merita seria considerazione, perchè si collega ad un argomento nel quale il Governo ha creduto essere arrendevole di fronte alle modificazioni apportate dall'Ufficio centrale, io vorrei pregare che la proposta degli onorevoli Saredo e Bonasi fosse rinviata all'Ufficio centrale, affinchè la consideri e ne riferisca al Senato, e si possa quindi prendere una deliberazione più ponderata.

CALENDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA A. Se io ho bene inteso il concetto dell'onor. Serena, egli richiederebbe che quella somma che si risparmia dalle provincie per il

quarto che viene addossato ai comuni, sia risparmiata sulla sovrimposta provinciale.

A mo' d'esempio, la provincia ha il diritto di prelevare fino a cinquanta centesimi, egli vorrebbe per il risparmio di questo quarto che la provincia, invece di estendere la sovrimposizione fino al limite di 50 centesimi, la limiti invece fino a 46 o 47 centesimi; vorrebbe, in altri termini, che la provincia su questo risparmio non facesse altre spese, ma che tutto andasse a vantaggio dei contribuenti. Mi pare che questo sia il concetto dell'onor. Serena....

SERENA. Perfettamente.

CALENDA A. ... altrimenti non vi sarebbe alcuna ragione di apportare una modificazione ad una legge organica. È quindi naturale che di questo concetto si faccia uno studio ponderato per vedere come se ne possa fare l'applicazione.

Osservo poi che questa disposizione non potrebbe aver luogo tra le disposizioni *transitorie*, poichè essa ha un carattere permanente, come per lo appunto permanente è il carico del quarto dato ai comuni.

Il suo posto sarebbe precisamente all'articolo 27, col quale abbiamo modificato la competenza pel mantenimento dei pazzi; fissandone tre quarti per le provincie ed un quarto per i comuni, e per la proposta dell'onor. Serena, il quarto che risparmierebbero le provincie dovrà essere devoluto a favore della sovrimposta provinciale.

La proposta è degna di molto studio e ponderazione, e l'Ufficio centrale accetta di studiarla, riservandosi di presentarne i risultati al Senato dopo aver udito anche i proponenti. Ma qualunque possano essere i risultati, questa disposizione andrebbe sempre inclusa nella legge e non nelle disposizioni transitorie, ovvero potrebbe essere espresso il voto in un ordine del giorno, il quale possa essere tenuto presente per le future modificazioni al sistema tributario dei comuni e delle provincie.

L'Ufficio centrale quindi accetta il rinvio e lo studio di questa proposta.

PRESIDENTE. Il dubbio accennato dal senatore Calenda circa la sede più opportuna ove collocare l'articolo aggiuntivo, non può dar luogo a questione.

Dovendosi procedere, dopo votato il progetto di legge, al suo coordinamento, l'articolo potrà

essere collocato fra le disposizioni permanenti dell'articolo 27.

SERENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Dopo ciò che ha detto l'illustre presidente non mi resta che a ringraziare il senatore Calenda, il quale ha esposto nel modo più chiaro e più limpido il mio concetto e quello del senatore Bonasi.

Riconosco anch'io, col nostro presidente, che dovendosi procedere al lavoro di coordinamento, se la nostra proposta sarà accettata, potrà formare un altro alinea dell'art. 27, e non un articolo aggiunto alle disposizioni transitorie. E, detto ciò, non mi oppongo a che la nostra proposta sia rinviata allo studio dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il rinvio dell'articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Serena e Bonasi, all'Ufficio centrale.

Chi approva tale rinvio è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art. 36.

Nel caso di gravi trasgressioni alla presente legge, le quali non costituiscano reato a senso del Codice penale, il ministro dell'interno, dietro accurata ispezione, assodati i fatti o le cause dalle quali risulta il cattivo stato o disordine dei manicomi, potrà sciogliere le amministrazioni, potrà sospendere e revocare l'autorizzazione pei proprietari dei manicomi privati, sospendere o revocare dall'ufficio i medici-direttori e prendere quegli altri provvedimenti che saranno indicati dal regolamento.

In caso di chiusura il ministro provvederà per mezzo dei prefetti al conveniente collocamento degli alienati ove non provvedano le famiglie.

Qualsiasi addetto ad uno stabilimento pubblico o privato ove si ricoverano alienati, che volontariamente commetta sevizie o vie di fatto sulla persona di un alienato, dovrà essere dal direttore denunciato al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 390 e 391 del Codice penale.

In casi di infortuni derivanti da negligenza del personale di servizio o di assistenza, il direttore dovrà pure darne immediata denuncia al procuratore del Re per l'applicazione degli articoli 371, 375, 386 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 37.

I contravventori all'obbligo di che nella prima parte dell'art. 24 e nella prima parte dell'art. 25 soggiacciono alla pena pecuniaria da 100 a 1000 lire.

(Approvato).

X.

Manicomi giudiziari.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, trascorso un periodo di osservazione;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria creda necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale, o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare e di quello per la marina, quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

Per gli individui di cui ai comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Io ho chiesto la parola per una semplice correzione alla lettera c; dove si dice: « delle disposizioni analoghe del Codice penale militare e di quello per la marina » si dica invece: « dei Codici penali militari ».

PRESIDENTE. Si dirà adunque « dei Codici penali militari ».

Pongo ai voti l'art. 38 con la modificazione proposta dal signor relatore, e cioè che, invece di dire: « disposizioni analoghe del Codice penale militare e di quello per la marina », si dica: « Delle disposizioni analoghe dei Codici penali militari ».

Chi intende approvare questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

Potranno restare negli stabilimenti penali, ma in comparti speciali, o nelle sezioni penali delle carceri giudiziarie, i condannati affetti da forme di alienazione mentale transitoria od inoffensiva e quelli colpiti da alienazione mentale che abbiano da espiare pene di durata non eccedente un anno, o che debbano entro un anno finire la pena.

(Approvato).

Art. 40.

Il passaggio dei condannati, dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, e, occorrendo, anche di altri alienisti.

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Io prego il Senato, avendo presa in questa discussione la parola molte volte, di non volermi per avventura accusare di ostruzionismo.

Questa non fu la mia intenzione e non potè essere il mio concetto, perocchè nelle convinzioni mie questa legge nel fondo è molto buona provvedendo a casi nei quali nessuna legge prima provvedeva. Ciò che io ho desiderato, per quel poco che per me si poteva, era ed è che questa legge fosse migliorata nella sua redazione. Questo è lo scopo per cui oggi io ho chiesto nuovamente la parola sull'art. 40.

Io faccio una proposta e la proposta è questa: che gli articoli 40, 41, 42 e 43 siano assolutamente cancellati da questa legge; io domando che siano cancellati, perchè veramente non vedo la ragione per cui in questa legge si debba discorrere e provvedere sulla materia a cui accennano queste quattro disposizioni di legge. Ma mentre io crederei opportuno che queste quattro disposizioni di legge venissero eliminate vorrei poi surrogarle con una sola disposizione complessiva che io mi farei debito di presentare al Senato.

Le ragioni della mia proposta sono queste:

relativamente alla materia della quale trattano questi articoli, già un'altra legge ha provveduto, cioè la legge del 1° dicembre 1889, la quale fu pubblicata per l'attuazione del Codice penale.

Il Senato potrà chiedermi come in questa legge ci entri il Codice penale. C'entra in questo senso, che allorquando in quella legge del 1° dicembre 1889 si è provveduto relativamente alla sorte degli alienati i quali fossero o passibili di giudizio, o fossero stati condannati o prosciolti, si determinava il procedimento che dovesse essere osservato riguardo ai medesimi sia per il loro ricovero in un manicomio, sia per il passaggio dei medesimi dal manicomio al luogo di pena e viceversa, sia per una liberazione definitiva.

In quella legge del 1° dicembre 1889 vi è infatti l'art. 13, il quale è così concepito: « Nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 46 del Codice penale, la Corte d'assise provvede con ordinanza motivata alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione sino a che non sia pronunciata la decisione preveduta dall'articolo seguente.

« Le altre autorità giudiziarie provvedono con la stessa sentenza con la quale l'imputato è prosciolto.

« In ogni caso il provvedimento è dato d'ufficio, e nessuno ha il diritto di provocarlo ».

Mi permetta il Senato che io legga ancora due altri articoli, onde far vedere l'affinità che vi è fra le disposizioni di quella legge e le disposizioni delle quali io chiederei la soppressione o meglio la fusione in un solo articolo.

« Art. 14. — Il presidente del tribunale civile nel cui circondario fu pronunciata l'ordinanza o la sentenza ad istanza del Pubblico Ministero, e assunte le opportune informazioni ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato, o prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio secondo l'articolo precedente. Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente del tribunale sull'istanza delle parti, o anche d'ufficio ordinare la revocazione. Il presidente medesimo può sempre ordinare la consegna della persona ricoverata nel manicomio a chi consenta rias-

sumerne la cura e la custodia, ed offra sufficienti garanzie ».

Ci è ancora, e di più, l'articolo 15 il quale dispone così:

« La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'articolo 47 del Codice penale (e questo provvedimento è quello per cui l'autorità giudiziaria ordina l'entrata dell'alienato condannato nel manicomio), spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunciata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento, nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

Io ho dato lettura al Senato delle disposizioni che relativamente a questa materia stanno nella legge del 1° dicembre 1889: ora se leggessi al Senato gli articoli 40, 41, 42, 43, della legge in discussione, il Senato non potrebbe a meno di persuadersi che in queste disposizioni di legge, non si prevede niente più e niente meno di ciò che già ha formato materia di disposizione negli articoli 13, 14, 15 nella legge del 1° dicembre già accennata.

Basta un paziente confronto delle une colle altre per persuadersene, e quantunque io mi dispensi, per non tediare il Senato dal dare lettura qui dei quattro articoli, che io vorrei soppressi, perchè essi stanno innanzi agli occhi degli onorevoli senatori, a tutti apparirà facilmente che, e gli uni e gli altri, riguardano una sola e medesima materia.

Che se quanto io affermo fosse vero, come io lo credo, e se lo è altresì che quanto più sono concise, brevi e sobrie le leggi, altrettanto esse sono migliori, perchè in questa legge vogliamo inserire questi quattro articoli, mentre cogli articoli 13, 14 e 15 della legge del 1° dicembre 1889, si provvede già, e si provvede precisamente nella stessa maniera colla quale si vuol provvedere con questi quattro articoli di legge? Dissi però prudentemente che, onde evitare il pericolo possibile di qualsiasi lacuna, chiedendo la soppressione di quei quattro articoli, io avrei presentato un articolo unico e comprensivo di tutti.

L'articolo che io proporrei di surrogare è il seguente:

« Quando avvenga di disporre pel passaggio di alienati condannati o giudicabili dal luogo

di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, o si tratti di altre disposizioni dipendenti dallo stato di mente dell'alienato ricoverato, provvederà il tribunale, a senso degli articoli 13, 14, 15 della legge 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3^a) ».

Questa è la proposta che io raccomanderei all'esame del Senato e voglio sperare che l'Ufficio centrale e anche l'onorevole sottosegretario di Stato vogliano ammettere come buona l'osservazione che io ho fatto, riconoscere che con le disposizioni della legge 1° dicembre 1889 si prevedono già i casi contemplati dagli articoli 40, 41, 42, 43 di quella in discussione e che pur eliminando questi quattro articoli, non si turba in nulla l'economia della legge attuale, anzi la si rende molto più semplice.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Se fosse vero quello che ha esposto il senatore Borgnini che cioè gli articoli 13 e 14 delle disposizioni contenute nel decreto del 1889 per l'esecuzione del nuovo Codice penale, fossero disposizioni così generali da comprendere tutte le ipotesi che sono nei quattro articoli che egli vorrebbe soppressi, l'onor. Borgnini avrebbe perfettamente ragione; ma se io dimostrerò che le quattro ipotesi che sono nei quattro articoli sono tutte affatto diverse, allora, mi permetta l'onor. Borgnini, avremo ragione noi non accettando le proposte sue.

Incominciamo dal leggere l'art. 46 del Codice penale.

« Non è punibile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti », e l'accusato in tali condizioni è assolto.

Ma quando l'autorità giudiziaria decide che sia assolto l'autore di un reato, che, nel momento in cui lo perpetrava, non aveva la coscienza o la libertà d'azione, deve però costui, come delinquente, essere rimandato nel seno della società?

No, ed ecco la ragione d'essere degli articoli 13 e 14 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale.

Leggiamo anche questi.

Art. 13. « Nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 46 del Codice penale, il pre-

sidente della Corte d'assise provvede con ordinanza motivata alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di osservazione, fino a che non sia stata pronunciata la decisione preveduta nell'articolo seguente ».

L'articolo seguente dice: « Il presidente del tribunale, nel cui circondario fu pronunciata l'ordinanza o sentenza, ad istanza del pubblico ministero ed assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio secondo l'articolo precedente.

« Ove cessino le ragioni che determinarono il ricovero definitivo, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti ed anche d'ufficio ordinarne la revocazione ».

Dunque l'ipotesi preveduta in questi articoli, è soltanto quella del delinquente assolto per mancanza di coscienza e di libertà nel momento in cui ha commesso il reato. E questa ipotesi è preveduta nel disegno di legge, che discutiamo, all'art. 38, lettera c, che abbiamo già notato. Rileggiamolo:

Art. 38, lettera c:

« Gli imputati prosciolti a norma dell'art. 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare e di quello per la marina, quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

« Per gli individui di cui ai comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni ».

Quale relazione hanno le ipotesi degli articoli citati dall'onorevole senatore Borgnini con gli articoli incriminati? Dobbiamo leggerli ad uno ad uno.

Il primo articolo, a cui l'onor. Borgnini vorrebbe dare l'ostracismo, è l'articolo 40.

Art. 40. « Il passaggio dei condannati, dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, e, occorrendo, anche di altri alienisti ».

Dunque è già il primo articolo sottratto dagli articoli 13, 14, disposizioni transitorie, e 46 del Codice penale. In questi si tratta di delinquenti, i quali vanno prosciolti per mancanza di coscienza, o di libertà nel momento in cui perpetravano il reato: nel nostro articolo 40 invece si tratta di condannati, i quali dopo la condanna sono colpiti da alienazione mentale, e quindi dal luogo di espiazione debbono passare in una sezione speciale del manicomio giudiziario.

E che cosa c'entrerebbe poi l'autorità giudiziaria, secondo la proposta dell'onorevole senatore Borgnini, col condannato, sul quale non ha più giurisdizione alcuna?

Quando il giudicabile è stato colpito da sentenza definitiva, il Pubblico Ministero ne dà avviso al ministro dell'interno, il quale, come capo dell'amministrazione carceraria, assegna il luogo di pena.

Da questo punto in poi l'autorità giudiziaria non ha più alcuna autorità su questo. Se si fosse in tema di riforma del sistema penitenziario e carcerario si potrebbero forse introdurre modificazioni nel senso voluto dal senatore Borgnini, perchè il Codice penale attuale ha introdotto l'istituto della liberazione condizionale per il quale può sempre risvegliarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria; ma nel momento attuale le considerazioni dell'onor. senatore Borgnini sono fuori posto.

Ma, diceva il senatore Borgnini, perchè questi passaggi dal luogo di pena al manicomio giudiziario, e da questo a quello? E perchè a questi passaggi provvede il ministro dell'interno e non l'autorità giudiziaria?

Io credo che l'aggettivo giudiziario che segue la parola « manicomio » abbia potuto far credere che vi sia qualche cosa che appartenga all'autorità giudiziaria. Ma, onor. Borgnini, a norma dell'art. 4 del regolamento, pubblicato per la esecuzione della nuova legge sul sistema penitenziario, è annoverato fra i luoghi speciali di pena, il manicomio giudiziario, e si chiama manicomio giudiziario perchè deve avere delle sezioni in cui i giudicabili si mandano in osservazione quando sono colpiti o sospettati di alienazione mentale dopo aver commesso il reato, e prima di essere giudicati.

Ma vi sono altre sezioni speciali, in cui vanno gli alienati condannati definitivamente,

e queste sono un vero e proprio stabilimento di pena che dipende assolutamente dal Ministero dell'interno.

Ora, come secondo le discipline attuali, il ministro dell'interno ha la facoltà di far trasportare un condannato da un luogo di pena ad un altro, da un luogo di pena all'ospedale quando è colpito da una malattia comune, naturalmente lo stesso ministro dell'interno ha la facoltà di far trasportare il condannato al manicomio, che finalmente non è che un ospedale speciale per una speciale malattia qual'è l'alienazione mentale.

Quindi a me pare chiaro, più della luce del giorno, che la ragione per cui il senatore Borgnini vorrebbe cacciato l'art. 40 da questo progetto di legge non ha alcun fondamento, onde l'articolo medesimo deve essere rispettato.

Qui, signor presidente, faccio un appello al regolamento. Siccome adesso si discute solamente l'art. 40, ho risposto soltanto alle osservazioni fatte su questo articolo; quando sarà aperta la discussione su gli altri tre, combatterò, articolo per articolo, le osservazioni fatte in complesso dall'onor. collega Borgnini.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Parlerò sull'art. 40.

L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale crede che l'art. 40 debba rimanere perchè egli dice che questo art. 40 deve riaffermare la giurisdizione che, secondo le leggi *conditae* e non dietro leggi *condendae*, spetta al ministro dell'interno sui condannati.

Mi duole molto, ma qui si tratta di una questione di principio e non posso trovarmi d'accordo con l'onorevole e rispettabile amico mio relatore dell'Ufficio centrale. Io non sono di accordo sul principio da lui affermato, non per predilezioni mie personali, ma perchè io mi fondo non su di una legge *condenda*, ma sulla legge *condita*.

Nella legge del 1° di dicembre 1889, vi è l'art. 15 del quale ho dato lettura al Senato.

Cosa si dice in questo art. 15?

Si dice che « nel Codice penale vi è un articolo 47 secondo il quale articolo, tuttavolta che si tratta di alienati stati condannati dall'autorità giudiziaria, ma che si dubita che non possiedano pienamente le facoltà mentali il presidente del tribunale o l'autorità giudiziaria

giudicante ha diritto di far ricoverare questi condannati in un manicomio a titolo di esperimento ».

Dunque non è più vero, od almeno non è esatto quello che venne affermato testè dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che, quando si tratta di condannati, la giurisdizione sopra di essi sia esclusiva del ministro dell'interno e che l'autorità giudiziaria non se ne debba impicciare. Quindi in base dell'art. 15 di questa legge che non è legge *condenda* ma legge *condita*, dico che il condannato alienato, assolutamente non sorte per quanto riguarda la sua tutela, e per la sua persona e per i suoi beni dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Siccome poi ai termini di quest'art. 15 « la revocazione indicata nel capoverso dell'art. 47 del Codice penale che spetta al presidente del tribunale nel cui circondario fu pronunciata la condanna e la revocazione non può riguardare che il provvedimento, per cui la stessa autorità giudiziaria ha ordinato il ricovero in un manicomio del condannato, il quale paia essere alienato, ho ragione di domandare come si possa combinare l'art. 40 di questa legge con l'art. 15 della legge del 1° dicembre 1889 e come si possa sostenere che per giurisdizione sua, che non si potrebbe togliere o modificare se non con una legge *condenda*, il passaggio dei condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno ».

Egli è evidente che questa disposizione dell'art. 40 è in contraddizione aperta col disposto dell'art. 15 della legge 1 ottobre 1889 e non soltanto testualmente è in contraddizione, ma lo è virtualmente con tutte le altre disposizioni già approvate con questa legge, per le quali si è stabilito in massima che nessun alienato può esser ricoverato definitivamente o definitivamente o provvisoriamente liberato da un manicomio, se non per effetto di ordinanza o di decreto dell'autorità giudiziaria.

Con mio grande rincrescimento quindi non posso ammettere la teoria dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè la credo una teoria pericolosa.

Io posso arrivare sino a concedere che il ministro dell'interno, che vuol poi dire na-

turalmente il direttore del manicomio, disponga il passaggio di un condannato dal luogo di pena al manicomio, perchè il trattamento del manicomio è sempre più favorevole al condannato di quello che lo stesso ha nel luogo di pena, ma ammettere che il ministro dell'interno possa ordinare che un condannato perchè non si creda più mentecatto possa dal manicomio passare al luogo di pena, questo assolutamente non mi sento di ammetterlo, perchè trattandosi di un aggravamento della condizione del condannato e di giudizio sulle sue facoltà mentali, non può e non deve essere nelle facoltà del potere politico di infliggerlo, potendo un simile provvedimento offendere o menomare quella tutela che sui mentecatti è domandata al potere giudiziario.

Quindi limitandomi a parlare dell'art. 40 io dico che la questione è già assolutamente risolta dall'art. 15; che l'art. 15 riserva al potere giudiziario la giurisdizione che ha sugli alienati anche condannati; che se il tribunale ha questa giurisdizione sugli alienati condannati è in contraddizione con questa disposizione quella dell'art. 40, la quale vuole attribuire, la facoltà al ministro dell'interno di poter prendere un alienato e trasportarlo al manicomio o pigliar l'alienato dal manicomio e trasportarlo al luogo di pena, perchè le disposizioni della legge che sono in vigore, assolutamente escludono questa facoltà; e a termine di questa legge al ministro dell'interno non può essere attribuita.

Nè si dica, come disse l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale che simile facoltà deve spettare al ministro dell'interno, perchè i condannati per le leggi vigenti passano alla disposizione sua per l'espiazione della pena.

Quando un condannato entra in un luogo di pena il ministro dell'interno è solamente lui che dispone e l'autorità giudiziaria non ci può entrare; ma quando sorge il dubbio che il condannato non abbia più le sue facoltà mentali, da quel momento la giurisdizione dell'autorità giudiziaria risorge; risorge per le leggi 1° dicembre 1889 e per le leggi generali che regolano la tutela dei mentecatti.

Si vuol proteggere l'alienato nella sua persona, nel suo individuo. Per queste considerazioni, limitandomi a parlare dell'art. 40, come ho detto, io dico che l'art. 40 non dovrebbe

stare in questa legge perchè viola dei principî sanciti da altre leggi.

Ecco perchè l'ho compreso fra gli articoli che ho proposto al Senato di radiare da questa legge.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Ho domandato la parola per ricordare al Senato e all'onor. senatore Borgnini che nel 1892 questi articoli di legge, i quali coordinano la cura delle infermità cioè i casi di mancanza di imputabilità coll'azione giudiziaria furono largamente studiati, e che nel 1894 nel Congresso penitenziario internazionale di Parigi, Congresso ufficiale, ove accedono i delegati di tutti i governi, che sono uomini tecnici, i magistrati e gli agenti del pubblico ministero, furono raccomandati i manicomi speciali e principî analoghi di legge.

Chi pone attenzione all'ordine logico delle sanzioni contenute negli articoli in discorso vedrà che nessuna delle censure fatte dall'egregio preopinante risulta fondata.

È regola di ragione universale che ogni uomo debba rispondere delle imputazioni a lui fatte, purchè sia responsabile. Parecchi casi possono avvenire. Il primo è il seguente. Quando il giudice istruttore ha fatto eseguire un mandato di cattura e detiene in carcere preventivo un individuo, possono sorgere sospetti di pazzia, che toglierebbe l'imputabilità. La pazzia può essere o simulata o vera, o transeunta, o perpetua, ovvero pericolosa.

In questo caso sorge la necessità della osservazione medica.

S'intendono le disposizioni di legge relative al tempo dell'istruttoria. È cosa manifesta che il pubblico ministero e la magistratura istruente debbano provvedere.

L'onorevole senatore Borgnini non ha fatto alcuna osservazione contro le sanzioni, che all'ipotesi provvedono.

Può sorgere in un secondo momento un caso diverso.

Non voglio citare fatti dolorosissimi. Lo ricordate? Il deputato Genero, calunniato come reo di falsificazione di titoli di rendita pubblica spontaneamente si offrì alla giustizia punitiva. Quando si vide calunniato da un infame che l'autorità giudiziaria aveva istigato contro di lui e che gli sostenne in viso la menzognera accusa, ne

impazzì. Per questa sciagura si applicarono le disposizioni di legge che pongono l'imputato sotto esperimento.

L'imputato tradotto in giudizio è condannato, ma la condanna non è ancora divenuta definitiva o per appello o per il ricorso in Cassazione. In questo tempo si possono manifestare sintomi di pazzia. Anche in questi casi la giurisdizione del magistrato deve far mettere in osservazione l'individuo.

Avvenuto il giudicato definitivo, o che il sistema legislativo ponga le carceri alla dipendenza del Ministero dell'interno o a quello di grazia e giustizia o che secondo la legislazione di altri paesi i due Ministeri concorrano insieme all'amministrazione delle carceri, potrà succedere che un condannato impazzisca.

Nel caso di alienazione mentale transitoria e inoffensiva egli può rimanere nella infermeria delle prigioni. Nel caso di pazzia pericolosa sarà tradotto al manicomio criminale. La legge in esame non protegge soltanto il pazzo, che nei paesi semi-barbari è stimato un santo, ma vuole proteggere anche dalla mala compagnia gli stessi condannati che conservano la ragione. Non sono rari i casi di uccisioni nei luoghi di pena per opera di pazzi, i quali o non furono ritenuti tali, o che lo divennero per l'isolamento e per le sofferenze morali.

Quando si tratta di alcuno di questi condannati divenuti folli il Ministero dell'interno ordinerà il passaggio, secondo le informazioni e le prove della infermità, al manicomio penale.

Ben diceva l'onorevole senatore Taiani, essere il manicomio una carcere speciale in cui colla detenzione si associa l'arte salutare. È necessario che il trasferimento si faccia per la sicurezza delle prigioni, per dovere di umanità e per prevenzione sociale; perchè talvolta le simulazioni potrebbero essere così bene studiate, che i simulatori potrebbero ricevere grazia ingiusta e tornare liberi in seno alla famiglia e alla società. Io non so capire come in un paese, in cui si sanzionò l'istituzione della liberazione condizionata, nel quale si agitano plebi numerose di delinquenti spinte alla recidiva dalla facilità o abuso del carcere preventivo, si possano porre in dubbio le sanzioni proposte che sono adottate da tutte le nazioni civili.

Il senatore Borgnini crede che si offenderà con questa sanzione la giurisdizione dei magi-

strati. Egli sa che non vi può essere giurisdizione alcuna sopra il pazzo, e che volendo adoperare distrattamente la parola, la giurisdizione appartiene ai medici. (*Bene*).

Se per la divisione dei poteri l'azione giudiziaria appartiene ai magistrati, e l'esecuzione delle condanne al potere esecutivo, bene si conferisce al Ministro dell'interno tanta parte del potere esecutivo, l'ordinare il passaggio dalle case di pena ai manicomi penali.

Si preoccupa forse l'onorevole Borgnini di una frase dell'articolo 40 che in verità, può far impressione a chi non abbia ponderata la natura della legge e gli studi preparatori. La frase, cioè che dice che il Ministro ordina il passaggio dal carcere al manicomio e da questo a quello. Essa disposizione bene si spiega nel suo vero significato.

Il ministro dell'interno avrà ricevuto rapporto sopra un delinquente che diventò pazzo pericoloso. Egli ordinerà che sia trasferito dalla casa di pena al manicomio criminale. Se riceverà dopo alcun tempo informazioni che dicano cessata la malattia, potrà far ritornare il condannato al primo loco di pena. È certo che questo ritorno potrà avverarsi per opera e per ordine del Ministero dell'interno, perchè molte pazzie, che sul principio si saranno stimate pericolosissime, pel trattamento sanitario del manicomio possono dileguarsi.

Il caso del ritornare al carcere comune è un atto della restituzione del reo alla pena ordinaria.

Se queste sono le disposizioni di legge, io non ho la necessità, parlando innanzi al Senato, di correre in biblioteca, a cercare nei volumi stampati di recente dal Ministero francese le sanzioni legislative degli altri paesi su questa materia, per confortare la mia opinione con l'autorità del diritto comparato.

In un'assemblea tanto illuminata si deve pensare che questa legge, è sul telaio legislativo fino dal 1892, e che non è fatta a distruggere tutti i buoni principî e a manomettere la giurisdizione. No. Giuste e sante stimo le preoccupazioni ispirate da diffidenze per teorie esagerate, ma ripugnerebbe alla coscienza di ogni popolo civile che si potesse dire: che un condannato che ha il dovere di espiare la colpa con la pena, debba rimanere in compagnia di pazzi e che coloro tra i condannati, ai quali andò smarrita la ragione debbano ancora sottostare agli

ordini del potere giudiziario, che con la condanna esaurì il suo ufficio.

Il pazzo ha diritto di andare all'ospedale speciale, non deve sempre rimanere nell'infermeria carceraria.

Per queste ragioni prego l'onorevole senatore Borgnini di ritirare la sua proposta. Ma non voglio profittare della occasione e mostrarmi ostinato a desiderare che il Senato, tanto sapiente ed autorevole, adotti il sistema di studiare i disegni di legge negli Uffici riuniti. Se noi potessimo fare un primo esame dei disegni di legge tutti insieme e poi nominare la Commissione, riunendoci in una specie di Comitato segreto nei frequenti riposi, che seguono il pubblico lavoro, avremmo discussioni più ordinate e non affronteremmo l'ignoto; e adotteremmo leggi assai più meditate e corrette.

Ma con questo voto per una migliore azione legislativa non credo che al Senato si debba fare rimprovero di cedere troppo al fatale andar di necessarie riforme.

Prego dunque di nuovo l'onorevole senatore Borgnini di ritirare le sue proposte. Ringrazio il Senato della benevolenza con cui ha voluto ascoltarli. (*Benissimo*).

Presentazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio.

DI RUDINÌ, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento sulla: « Istituzione della Cassa pensione a favore dei medici condotti ».

PRESIDENTE. Do atto al signor presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TAIANI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole senatore Pierantoni, il quale, pure allargando la questione, ha concluso con l'appoggiare l'opinione dell'Ufficio centrale.

Debbo poi rispondere al mio stimatissimo amico, il senatore Borgnini, riconducendo la questione sullo stretto terreno, nel quale egli l'ha messa, e dove io l'ho seguito.

Il senatore Borgnini invocava principalmente gli articoli 13 e 14, ma nella sua risposta pare che abbia convenuto, nè poteva essere diversamente, che tali articoli non erano applicabili al caso attuale, e, acuto come è, si è afferrato ad una parola che si legge nell'art. 15 delle disposizioni transitorie, dicendo: ecco l'articolo nel quale è stabilita la giurisdizione dell'autorità giudiziaria. Ebbene se l'articolo 15 fosse applicabile, non sarebbe che un'eccezione. e secondo l'onor. senatore Borgnini un'eccezione per un solo caso abolirebbe la regola generale.

Ma non è neppure un'eccezione, onor. Borgnini, perchè l'art. 15 che si riferisce al 47 del Codice penale non ha neanche esso alcuna relazione con l'articolo 40 del progetto di legge che discutiamo.

L'art. 15 è così concepito:

« La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'art. 47 del Codice penale spetta al presidente del tribunale, nel cui circondario fu pronunciata la condanna, sulla proposta del Consiglio di sorveglianza presso lo stabilimento, nel quale il condannato si trova, e sulle conclusioni del pubblico ministero ».

L'art. 47 del Codice penale dice così:

« Quando lo stato del demente, indicato nell'articolo precedente, era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escludere la pena stabilita per il reato commesso è diminuita secondo le norme seguenti » che è inutile che io legga.

Ella, onor. Borgnini, ha compreso meglio di me perchè questo art. 15 dà facoltà solamente al presidente in relazione dell'art. 47 e non al 46.

Nell'art. 46 si parla di colui, che è alienato completamente, irresponsabile dei fatti suoi, e che corrisponde all'alienato abituale del Codice civile che va soggetto ad interdizione, e per la natura del male è assai difficile la guarigione, e quindi anche assai difficile la revocazione della sua reclusione nel manicomio.

L'art. 15 si riferisce al solo art. 47, il quale prevede il caso di vizi parziali di mente, che danno luogo non alla assoluzione, ma ad una diminuzione di pena, e per questi vi è la pro-

babilità della revocazione della reclusione, perchè vi è probabilità di guarire.

Ecco la necessità dell'art. 15 il quale dice: « La revocazione del provvedimento indicato nel capoverso dell'articolo 47 spetta al presidente del tribunale », ecc. ecc.

Ma poi, onor. Borgnini, l'argomento capitale è questo. L'articolo 40 non si occupa di revocazione di alcun provvedimento, ma del semplice passaggio dei condannati, dal luogo di pena al manicomio, o da questo a quello, e con questi provvedimenti si trasferisce, lo ripeto anche una volta, il condannato dall'uno all'altro luogo come può farlo per il condannato malato che va all'ospedale, per il condannato irrequieto che va ad un luogo di pena più sicuro e per il condannato alienato, che è un malato come un altro, che va all'ospedale speciale per gli alienati.

Dunque concludo, onor. Borgnini, che non avendo nessuna relazione con l'art. 40, neppure l'art. 47, come l'art. 15 delle disposizioni transitorie, al pari dei precedenti articoli 13 e 14, mi permetta, onor. Borgnini, di unire le mie preghiere a quelle del senatore Pierantoni, perchè ritiri il suo emendamento, che è assolutamente inaccettabile.

PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Siccome il Senato ha deliberato di rinviare qualche articolo del disegno di legge all'Ufficio centrale per il lavoro di coordinamento, così prego i componenti del detto Ufficio di guardare: se non sia il caso di dare all'articolo 41 la precedenza sull'articolo 40. A primo aspetto risalta una evidente contraddizione.

Non si può avere un condannato se non vi sia stato un giudizio; come non vi potrebbe essere sentenza senza un giudicabile.

Forse l'onor. senatore Borgnini vedendo che la legge prima sanziona che il passaggio dei condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, abbia luogo per ordine del ministro dell'interno, e che appresso l'articolo 41 permette per i giudicabili il passaggio dalle carceri ai manicomi pubblici o giudiziari o viceversa, per ordinanza dei tribunali avrà potuto credere che la legge recherebbe detrimento alla giurisdizione penale.

Anche in altre parti della legge vi è il vizio

di logica giudiziaria, per cui il delinquente e il condannato sono contemplati prima del giudicabile. Quindi io credo che l'Ufficio centrale potrebbe coordinare questi articoli, contemplando prima i giudicabili e poi i condannati. (*Bene*).

Questa è la modificazione che potrebbe rendere più chiara la legge. Me ne appello ai componenti l'Ufficio centrale, che furono dotti magistrati, prudentissimi prefetti, e valorosi pubblici ministeri, come io sono un modesto avvocato. Tutti però ammettiamo che senza giudicabili non ci possa essere materia per condanne, e che dall'essere accusato dopo la condanna si passa nel numero di coloro, che formano la numerosa popolazione carceraria.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale potrà tener conto di questa raccomandazione nel coordinamento.

BORGNINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. All'egregio senatore Pierantoni che mi ha combattuto io non saprei veramente cosa rispondere. Forse per non essermi ben spiegato, egli non mi ha ben compreso.

Io non ho contestato nel merito i provvedimenti di cui all'art. 40 ma ho parlato esclusivamente sulla forma con cui questi provvedimenti avrebbero dovuto essere adottati.

Il senatore Pierantoni della forma non ha parlato, quindi naturalmente, io non so quali obiezioni egli abbia voluto fare e non so come rispondergli.

Riguardo a quanto ha detto l'onorevole relatore, amico mio Taiani, io dirò che dopo le sue osservazioni non mi pare che le cose abbiano mutato. Prima di tutto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha dato lettura dell'art. 15 soltanto nella sua prima parte, e dell'ultimo inciso non ha dato lettura; ed io mi fondava specialmente sull'ultimo inciso nel quale era detto che quando vi sono alienati condannati, i quali si trovano in quelle certe condizioni di mente, l'autorità giudiziaria può provvedere perchè siano ricoverati in un manicomio, come ho invocato poi l'art. 15 per ricordare che nello stesso modo con cui l'autorità giudiziaria ordina il ricovero dei condannati, così esclusivamente provvede per la loro uscita.

Ora se per tutti questi alienati condannati, tanto il ricovero nel manicomio quanto la re-

voca di questo provvedimento spetta all'autorità giudiziaria, non so capire come per l'art. 40, perchè si tratta di condannati, possa essere lecito ad un'altra autorità di farli passare dal carcere al manicomio e dal manicomio al carcere senza alcuna formalità.

Non mi pare che con questa legge che si discute oggi si possano dare contro alle disposizioni dell'art. 15 della legge 1° dicembre 1889. Per me vedo la contraddizione flagrante.

Sono due disposizioni le quali fanno a pugni l'una coll'altra, e debbo quindi necessariamente persistere nei miei convincimenti. Poichè però non voglio per parte mia ritardare ulteriormente la discussione di questa legge ed ebbi invito di rinunciare all'emendamento da me proposto tanto dal senatore Pierantoni quanto dall'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ben volentieri io aderisco.

A me basta di avere espresso al Senato che stando le quattro disposizioni come sono scritte nella legge attuale si inseriscono disposizioni le quali urtano decisamente e direttamente contro le disposizioni che stanno nella legge del 1° dicembre 1889.

Fatta questa dichiarazione per scarico mio io ritiro la mia proposta.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Non avrei nulla a dire dal momento in cui l'onorevole senatore Borgnini ha ritirato la sua proposta; però mi occorre fare una osservazione rispetto a una accusa molto grave che egli avrebbe fatto all'articolo 40 nel senso di attribuire alla potestà esecutiva una esorbitante facoltà in contraddizione con le leggi e specialmente con le disposizioni del Codice penale.

Io raccolgo una frase incisiva detta nel suo breve ma eloquente discorso dall'onorevole Pierantoni: « Dove non c'è imputabilità non può esistere giurisdizione », ed è proprio con questo concetto che può affermarsi bene la distinzione tra l'articolo 40 e tutte le disposizioni del Codice penale che ha accennate l'onorevole Borgnini.

L'articolo 40 parla di passaggio di condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario e da questo a quello. Non può avere attuazione pratica che per un provvedimento del

potere esecutivo ed assoluta facoltà del medesimo.

Non c'entra qui per nulla alcuna disposizione che possa riferirsi al potere dell'autorità giudiziaria. Lo prova lo stesso articolo 15 che l'onorevole senatore Borgnini ha citato nell'ultima parte, dove dice: « presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova e sulle conclusioni del pubblico ministero ».

Questo si riferisce all'istituto della revocazione del provvedimento indicato, il che significa sempre una discussione ed un esame della imputabilità.

Ora nell'articolo 40 non c'è alcuna questione di imputabilità, quindi resta assolutamente nella sfera del potere esecutivo.

Detto ciò rispondo una parola all'osservazione e alla proposta fatta dall'onorevole Pierantoni, cioè che rispetto al coordinamento di quest'articolo o alla posposizione di fronte all'altro susseguente articolo 41, il Governo non ha nulla da obiettare in contrario. Anzi a questo proposito riafferma il concetto che nel coordinamento della presente legge si usino delle facoltà abbastanza larghe, affinché possano le varie norme meglio rispondere ai criteri fondamentali che per altro sono stati oggi dal Senato confermati in corrispondenza della discussione larga e sapiente fatta nel 1892.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare ed essendo stata ritirata la proposta del senatore Borgnini, porrò ai voti l'art. 40 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 41.

Pei giudicabili il passaggio dalle carceri nei manicomi pubblici o giudiziari, e viceversa, avrà luogo, durante il periodo istruttorio e prima del dibattimento, dietro ordinanza della Camera di consiglio penale o della Sezione di accusa, secondo la rispettiva competenza; dopo aperto il dibattimento, per ordinanza del magistrato innanzi al quale si procede.

TAIANI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Vi sono due piccole aggiunte che l'Ufficio centrale deve proporre a questo articolo. La prima è dopo la parola « pei giu-

dicabili »; per la massima chiarezza dell'articolo l'Ufficio centrale propone che si dica: « pei giudicabili colpiti o sospettati di alienazione mentale ».

La seconda aggiunta viene dopo le parole « sezione d'accusa »; bisognerebbe aggiungere: « e della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari ».

La ragione è evidente.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo 41 con lievi aggiunte proposte dall'Ufficio centrale:

« Pei giudicabili, colpiti o sospettati di alienazione mentale, il passaggio dalle carceri nei manicomi pubblici o giudiziari, e viceversa, avrà luogo durante il periodo istruttorio, e prima del dibattimento, dietro ordinanza della Camera di Consiglio penale, o della sezione di accusa o dalla Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari, secondo la rispettiva competenza; dopo aperto il dibattimento per ordinanza del magistrato innanzi al quale si procede ».

Il signor sottosegretario di Stato accetta l'articolo così modificato?

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 41, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 42.

Il presidente del tribunale civile e penale, assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza, se il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dalla alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio o venire consegnato alla famiglia.

Ove cessino le ragioni che abbiano determinato la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti, o della direzione del manicomio, od anche di ufficio, revocare la già emessa ordinanza.

(Approvato).

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari e il trasferimento ai manicomi pro-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 MARZO 1898

vinciali degli individui di cui al comma *c* dell'art. 38, saranno regolate a sensi delle norme legislative vigenti, e delle disposizioni del regolamento generale delle carceri. Però la loro dimissione sarà ordinata dal magistrato in base a dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio, e, ove occorra, di uno o più alienisti, la quale dimostri scevro di pericolo il restituirli in libertà.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho domandato la parola su questo articolo 43, non per l'articolo in se stesso, ma perchè vedendo presente l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, voglio cogliere l'occasione per additargli uno dei tanti inconvenienti ai quali dà luogo la mancanza delle conoscenze di psichiatria nel medico che rilascia il certificato in base al quale un individuo può essere ricevuto nel manicomio. Tale inconveniente diviene più grave quando l'individuo inviato al manicomio dalla Questura, venga poi riconosciuto che era tutt'altro che pazzo e rimandato a casa sua invece come savio.

Come ci figura in tal caso la Questura? Si griderà all'abuso, alla malvagità, alla persecuzione della Questura per secondi fini. Ed intanto la Questura può non averne colpa. L'errore è avvenuto per l'ignoranza del medico di questura in psichiatria e medicina legale!

Fatta questa osservazione, non ho altro d'aggiungere e voterò l'articolo.

TAIANI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAIANI, *relatore*. Voglio dissipare un equivoco. Qui si tratta di coloro che giusta il paragrafo *c* dell'art. 38, sono prosciolti dalle accuse giudiziarie, perchè è stato provato con prime, seconde e terze perizie, che si trattava di un incosciente nel momento in cui commetteva il reato; quindi non c'entrano più nè questura, nè perizie nuove.

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Io ho detto di aver voluto prendere l'occasione per richiamare l'attenzione sulla importanza del certificato medico, in forza del quale si invia un individuo al manicomio, e quindi sopra la necessità che anche i medici

della Questura debbano conoscere la psichiatria per fare tale certificato scientemente. Ed ho soggiunto che voto quest'articolo tale quale è redatto.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sono accorto che l'osservazione dell'onorevole Todaro era incidentale; ma siccome avviene di quelle osservazioni che derivano da forti convincimenti, egli ha voluto ripetere le raccomandazioni che precedentemente aveva fatto, e che io avevo raccolto per tenerne conto nel regolamento o in qualche altra legge riferentesi all'argomento.

TODARO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 43.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Le spese pel mantenimento degli alienati, condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari, che nei pubblici, saranno a carico dello Stato fino al giorno in cui i primi abbiano compiuto il termine stabilito per la durata della pena, e pei secondi, fino al giorno in cui, in seguito ai risultati dell'osservazione o della perizia, siasi dichiarato non farsi luogo a procedere.

In nessun caso può essere a carico dello Stato la spesa relativa ai prosciolti di cui alla lettera *c* dell'art. 38.

La competenza delle spese per gli individui rinchiusi nei manicomi giudiziari, a mente degli articoli 42 e 43, sarà regolata secondo le norme stabilite pel mantenimento degli alienati comuni.

(Approvato).

Art. 45.

Ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, la vigilanza ed ispezione dei manicomi giudiziari seguirà con le norme di che nell'articolo 29.

(Approvato).

Art. 46.

I provvedimenti del tribunale civile e del presidente, dei quali trattasi in questa legge, devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

Contro tali provvedimenti è ammesso il reclamo alla Corte di appello, che provvede in Camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 47.

Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi pubblici e giudiziari, e per l'esecuzione della presente legge, rimanendo abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti, in materia, nelle diverse provincie del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che è pervenuta alla presidenza dal senatore Todaro la proposta di un articolo da aggiungersi al progetto di legge dopo l'articolo 47 testè votato. Ne do lettura.

« Per l'esecuzione dell'art. 2, sarà provveduto nel regolamento della presente legge alla istituzione ed all'arredamento della parte scientifica del manicomio ».

Il senatore Todaro ha facoltà di svolgere la sua proposta.

TODARO. Svolgerò brevemente le ragioni che mi consigliarono alla presentazione di questo articolo aggiuntivo.

Voci. Ordine del giorno.

TODARO. Articolo aggiuntivo, ed ho diritto di proporlo; a chi non piace voti contro.

PRESIDENTE. Certamente che ne ha il diritto. Prego di far silenzio.

TODARO. Uno dei progressi più grandi nell'interesse della scienza e dell'umanità, sono certamente le recenti conoscenze acquisite sul sistema nervoso e specialmente sopra il cervello, l'organo più nobile del nostro corpo.

Queste conoscenze riguardano sia la sua tessitura, sia le sue funzioni, fisiologiche e psichiatriche, normali e patologiche.

Ora questo immenso progresso, che ha anche rapporti con la sociologia, si è ottenuto per gli studi fatti tanto nelle cliniche di malattie mentali, quanto nei manicomi.

È nei manicomi che si può fare uno studio completo, il quale giovi a chiarire ciò che si riferisce alla nostra psiche. Unendo allo studio delle alterazioni anatomiche, quello dei fenomeni avvenuti vita durante, si ha un'osservazione completa; si ha così, da un canto la riprova dei giudizi fatti prima sui fenomeni notati in vita, e dall'altro si chiarisce la natura delle lesioni, e si scoprono i vari centri della psiche umana, e le varie vie nervose, con le quali essa si mette in rapporto con quanto ci circonda.

Ora quantunque, nell'art. 4, giustamente si sia stabilito che un reparto dei manicomi sia a disposizione dei professori che si occupano delle malattie mentali, non per questo il prezioso materiale scientifico dei manicomi deve andar perduto; ed è quindi conveniente istituire i gabinetti scientifici, con tutto il corredo che richiede la scienza; perchè questa avvantaggia la pratica e forma il bene ed il sollievo dell'umanità.

Ho proposto l'articolo aggiuntivo perchè nel regolamento si tenga conto di questa parte, che per me è sostanziale.

Se poi del mio articolo aggiuntivo se ne vuol fare un ordine del giorno, io non ci tengo alla forma, purchè questa parte che riflette l'interesse scientifico dei manicomi, rimanga a beneficio dell'umano sapere.

CALENDA A. Pregherei il signor presidente di voler rileggere l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Todaro.

PRESIDENTE. Lo rileggo:

« Per l'esecuzione dell'art. 2 sarà provveduto, nel regolamento della presente legge, alla istituzione ed all'arredamento della parte scientifica del manicomio ».

CALENDA A. L'Ufficio centrale non può avere nessuna obiezione a fare, perchè la proposta dell'onor. senatore Todaro così savia e dettata dall'amore della scienza, sia fatta presente al Governo, affinchè formi parte di una disposizione regolamentare. Ed effettivamente l'art. 4 dice:

« Nelle città sede di Facoltà medica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

« Del servizio di clinica non faranno parte gli alienati mantenuti a spese delle famiglie, salvo l'espressa autorizzazione di esse ».

Dunque il proponente dichiara, ed è proprio così, che in queste sezioni di clinica che sono nei manicomi, i professori fanno profondi studi ed apprestano grandi materiali utili alla scienza.

Il senatore Todaro si preoccupa della possibile dispersione di questo materiale, mentre è compimento degli studi scientifici, e saviamente propone che nel regolamento di cui si parla nell'articolo 44 della presente legge, regolamento affidato al Governo che lo farà nei modi determinati dalla legge sentito pure il Consiglio di Stato, sia tenuto presente il bisogno di tenere esatto conto di tutto questo materiale che in forza dell'articolo 4 per le cliniche, deve esser conservato nei manicomi situati nelle città dove vi è sede d'università. Poichè trattasi di regolamento, l'Ufficio centrale unisce il suo voto a quello del senatore Todaro perchè il Governo provveda.

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta questa proposta.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accetto la proposta dell'onor. senatore Todaro, sotto forma di ordine del giorno.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Faccio notare al Senato ed all'onorevole Arcoleo, che ciò che sostengo adesso fu votato nel 1892 come ordine del giorno. Dichiaro peraltro che io non tengo alla forma; o ordine del giorno o articolo è tutt'una; l'essenziale per me si è che il mio concetto venga approvato.

PRESIDENTE. Rimane inteso allora che alla proposta del senatore Todaro verrà data la forma di ordine del giorno e sarà votato domani.

TODARO. Perchè non si potrebbe votarlo oggi? Mi sembra che la mia proposta sia redatta in modo da poter passare anche come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Todaro, mi sembra che la sua proposta non abbia la forma consueta degli ordini del giorno.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevolissimo signor presidente ha perfettamente ragione.

La proposta dell'onor. Todaro comincia così: « In esecuzione all'articolo », ecc.. Questa formula imperativa è propria di un articolo di legge. Se poi l'onor. Todaro vorrà dare alla sua proposta la forma consueta dell'ordine del giorno dichiaro fin d'ora di accettarla.

TODARO. Non comprendo il motivo perchè si voglia accettare la mia proposta come ordine del giorno e non come articolo aggiuntivo.

Desidererei sapere dal rappresentante del Governo il perchè di questa differenza. Se si vuole che sia messo in esecuzione quello che si dice nella mia proposta tanto vale una formula quanto l'altra.

ARCOLEO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ho fatto quella differenza perchè come ordine del giorno il Governo può accettarlo; mentre come articolo aggiuntivo dovrebbe accettarlo il Senato.

TAIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAIANI, *relatore*. Devo ricordare all'on. Todaro che in una tornata del febbraio del 1892 discutendosi questo stesso progetto di legge, egli manifestò un semplice desiderio.

Ecco quel che dice il resoconto di quella tornata: « Todaro vorrebbe conservare i gabinetti scientifici necroscopici ».

E gli fu risposto dal relatore e dal ministro dell'interno:

« Ma, onor. Todaro, le pare che si sarebbe così barbari da distruggere questi gabinetti? Possono essere aumentati di numero, ma non distrutti quelli che ci sono ».

Allora l'onorevole Todaro ha ringraziato di queste assicurazioni e non propose nè l'articolo aggiuntivo, nè ordine del giorno.

Adesso io lo prego di regolarsi nella stessa maniera, o quanto meno di limitarsi a proporre un semplice ordine del giorno.

TODARO. Allora mi riservo di ripresentare domani la mia proposta sotto forma di ordine del giorno.

PRESIDENTE. Resta adunque così stabilito.

Presentazione di progetti di legge.

PAVONCELLI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti due

disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sua dipendenza ». « Trasporto di fondi dai residui disponibili da alcuni capitoli ed altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge. Saranno trasmessi per l'esame, alla Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazione di petizioni.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomici (N. 18 - *Seguito*);

Assegnazione di L. 40,000 per le spese della Commissione d'ispezione straordinaria agli Istituti di emissione, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (N. 133).

Modificazione all'articolo 74 della legge elettorale politica (Schede) (N. 139);

Permuta di terre fra l'Orto Botanico della Regia università di Palermo, gli eredi del duca di Archirafi ed il municipio di Palermo (N. 136 - *urgenza*);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 141 *urgenza*);

Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti (N. 138 - *urgenza*);

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali ed altri provvedimenti doganali (N. 137-*urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 2 aprile 1898 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche